



Berna, 10 ottobre 2018

Destinatari:

Governi cantionali

Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan) e revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:

apertura della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il 10 ottobre 2018, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati in merito al diritto d'esecuzione concernente la legge del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie e alle conseguenti revisioni parziali delle ordinanze esecutive della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) e della legge del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81).

La procedura di consultazione si concluderà il **25 gennaio 2019**.

La LPSan stabilisce a livello nazionale requisiti uniformi in materia di formazione nelle seguenti professioni: infermiere, fisioterapista, ergoterapista, levatrice, dietista, optometrista e osteopata. La LPSan disciplina inoltre l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti le competenze professionali specifiche (ordinanza sulle competenze LPSan), il registro delle professioni sanitarie (ordinanza sul registro LPSan), nonché il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conseguiti secondo il diritto previgente (ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie).

L'**ordinanza sulle competenze** definisce gli aspetti particolari del profilo dei requisiti dei cicli di studio disciplinati nella legge. Inoltre, delega al DFI la competenza di emanare standard di accreditamento che vengono verificati nel quadro dell'accREDITAMENTO obbligatorio dei cicli di studio. L'**ordinanza sul registro LPSan** contiene disposizioni dettagliate sui dati iscritti nel registro e sulle modalità della loro elaborazione e delega la tenuta del registro alla Croce Rossa Svizzera (CRS). L'**ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie** disciplina le condizioni per il riconoscimento dei titoli di studio esteri e ne demanda la competenza alla CRS. Stabilisce inoltre quali titoli di studio svizzeri conformi al diritto previgente siano equiparati a quelli definiti nelle nuove disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.



Ai fini dell'uniformità della legislazione in materia di esercizio delle professioni sanitarie, la LPSan adegua le pertinenti disposizioni della LPMed e della LPPsi. Con lo stralcio dell'espressione «attività economica privata», il campo di applicazione delle disposizioni relative all'esercizio della professione è esteso a tutti i professionisti che esercitano sotto la propria responsabilità professionale. Sono quindi poste in consultazione anche le conseguenti revisioni parziali dell'**ordinanza sulle professioni mediche**, dell'**ordinanza sul registro LPMed**, dell'**ordinanza sulle professioni psicologiche** e dell'**ordinanza sul registro LPPsi**. Nelle ordinanze succitate, la revisione è stata occasione anche di pochi altri adeguamenti.

I Cantoni sono invitati a esprimere il proprio parere sugli avamprogetti delle ordinanze e sui relativi rapporti esplicativi.

I documenti della procedura di consultazione possono essere scaricati all'indirizzo: <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili a tutti. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci il vostro parere possibilmente in forma elettronica entro il termine indicato ai seguenti indirizzi e-mail:

GesBG@bag.admin.ch

e

gever@bag.admin.ch

Al fine di facilitare la procedura, vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di risposta (**oltre a una versione PDF inviare anche una versione Word**) indicando i dati della persona di contatto cui possiamo rivolgerci per ulteriori informazioni o chiarimenti.

Brigitte Hofer (brigitte.hofer@bag.admin.ch, tel. 058 464 06 51) è a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Alain Berset
Presidente della Confederazione